

TI_GERICHTE 33.2000.60 vom 20. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.60

FR: TI_GERICHTE 33.2000.60 du 20 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.60 del 20 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente." Dal tenore delle succitate norme emerge che il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per dieci anni in questo paese sono presupposti cumulativi per l'assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p. 133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, *Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung*, Baden 1995, p. 69). 2.4. Nel caso in esame, non viene contestato il presupposto del domicilio dell'assicurato, bensì la sua effettiva ed ininterrotta residenza in Svizzera durante dieci anni prima della richiesta PC. Secondo la Cassa, infatti, l'inizio del termine di tolleranza coincide con il rilascio del permesso annuale, ossia il 5 febbraio 1991 (doc. _), mentre a detta dell'assicurato il termine di carenza decennale deve risalire all'entrata effettiva in Svizzera avvenuta - in casu - il 31 ottobre 1986 (doc. _). Preliminarmente va rilevato che con residenza si intende la presenza effettiva transitoria in un luogo a prescindere dalla sua durata, la quale, quindi, non riveste alcuna importanza (Werlen, *op. cit.*, p. 73 N 208). Secondo la giurisprudenza federale, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretata in senso letterale. Al riguardo il TFA ha precisato che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all'ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L'Alta Corte federale ritiene in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all'estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al

diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dai contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l'erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell'11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; cfr. pure E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/AI*, Zurigo 1995, p. 104). In merito alle rendite straordinarie, è bene rilevare che l'art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1. settembre 1964, cfr. STFA inedita dell'11 dicembre 1995 in re G. C.) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi ogni anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi dell'art. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione.

2.5. Secondo la giurisprudenza federale, tuttavia, un'assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interrutiva, in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105 e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 75). Al proposito il TFA ha pure rilevato che un trattamento medico che può essere effettuato in Svizzera non giustifica un'assenza di una durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b; cfr. pure Rumo – Jungo, *Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung*, Serie: *Rechtsprechung des Bundersgerichts zum Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1994, p. 12). In tale evenienza è inoltre necessario che l'interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75). Pertanto, un'assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare. Inoltre, giova rilevare che in una sentenza non pubblicata dell'11.12.1995 in re G. C., l'Alta Corte, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che: " per non essere interrutivo del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore."

2.6. Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato è entrato in Svizzera, la prima volta, il 31 luglio 1986. Da allora, in qualità di stagionale, _____ ha regolarmente soggiornato in Svizzera – durante il periodo di validità del permesso di soggiorno – ed in Italia nel corso del periodo d'uscita obbligatorio. Solo a far tempo dall'ottenimento del permesso annuale avvenuto il 5 febbraio 1991 (cfr. documentazione agli atti dell'amministrazione), egli ha stabilmente risieduto in Svizzera. Ora, in una decisione del 23 aprile 1998 nella causa K.Z. pubblicata in *Pratique VSI* 6/1998 pag. 297 e seg., il TFA, rifacendosi ad una sentenza non pubblicata del 15 marzo 1994 in re S., P 55/93, ha precisato quanto segue: " selon la jurisprudence (...), les conditions d'une transformation du statut de "saisonner" en permis de séjour à l'année doivent, pour les saisonniers, avoir été remplies – ou en passe d'être remplies – déjà 15 ans (dès 10 ans dès le 1.1.98) avant le dépôt de la demande de PC." In quella evenienza, l'assicurato si era visto respingere una richiesta PC presentata nel corso del 1997, in quanto, nonostante fosse entrato in Svizzera - la prima volta - già l'11 marzo 1982, aveva risieduto come stagionale sino al 13 dicembre 1985, data da cui avrebbe potuto legalmente ottenere un permesso di soggiorno annuale. A mente dell'Alta Corte, è ininfluyente il fatto che l'assicurato abbia avuto intenzione di stabilirsi in Svizzera già nel 1982. Nel caso di stagionali, infatti, tale

intenzione è irrilevante fintanto che ostacoli di diritto pubblico si oppongono alla sua concretizzazione (cfr. pure E. Carigiet, op. cit., p. 75). In altri termini, nel caso di stranieri a beneficio di un permesso stagionale, il periodo d'attesa inizia a decorrere solo quando è adempiuta la premessa per trasformare il permesso stagionale in uno di dimora annuale, non essendo quindi la residenza stagionale computata ai fini del periodo decennale di tolleranza (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI in vigore dal 1° gennaio 1999 (DPC), marginale 2013; cfr. pure E. Carigiet, op. cit., p. 75). 2.7. Nel caso di specie, considerato che l'assicurato ha ottenuto il permesso di dimora annuale soltanto il 5 febbraio 1991, correttamente l'amministrazione ha fatto risalire l'inizio del termine decennale di tolleranza a far tempo da tale data. L'assicurato non ha dunque risieduto ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni prima della richiesta della prestazione complementare. In simili circostanze, egli non ha adempiuto al presupposto di legge di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC. 2.8. Alla luce di tutto quanto precede, richiamata pure la giurisprudenza federale citata, questa Corte deve concludere per la reiezione del gravame, meritando conferma, poiché incensurabile, l'operato dell'amministrazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.